REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 227

a iniziativa della Consigliera Ruggeri presentata in data 4 ottobre 2023

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA PARITÀ DI GENERE, ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ CONSAPEVOLE

Art. 1 (Finalità)

- 1. Al fine di realizzare un progetto educativo generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, questa legge assicura a tutti i bambini e le bambine, gli adolescenti e i ragazzi e alle ragazze, il diritto fondamentale di ricevere un'adeguata educazione alla sessualità, intesa nei suoi vari aspetti, inclusi quelli affettivo, biologico, culturale, etico e giuridico.
- 2. L'educazione alla sessualità e all'affettività ha come obiettivi la prevenzione, la trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di capacità, personali e interpersonali, che favoriscano una sessualità serena, responsabile ed equilibrata.
- **3.** La Regione si pone l'obiettivo di sostenere progetti che perseguono i seguenti scopi:
- a) contribuire a un clima sociale di tolleranza, apertura e rispetto verso la sessualità e verso stili di vita, atteggiamenti e valori differenti;
- b) insegnare il rispetto della diversità sessuale e delle differenze di genere;
- c) aiutare ad acquisire la consapevolezza della propria identità sessuale;
- d) mettere in grado le persone, attraverso un processo di crescita, di fare scelte informate e consapevoli e di agire in modo responsabile verso se stessi e gli altri;
- e) fornire informazioni adeguate sugli aspetti fisici, cognitivi, sociali, affettivi e culturali della sessualità, di tutti i metodi contraccettivi scientificamente provati, della profilassi delle malattie sessualmente trasmissibili;
- f) informare sulle norme vigenti riguardo la violenza sessuale;
- g) fornire informazioni esaustive sull'esistenza e le modalità di accesso ai servizi di consulenza e ai servizi sanitari, particolarmente in caso di problemi e domande relativi alla sessualità;
- h) aprire momenti di riflessione sulla sessualità e sulle diverse norme e valori con riguardo ai diritti umani al fine di maturare la propria opinione in maniera critica;
- i) portare i ragazzi ad essere in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini reciproci al fine di prevenire episodi di abuso e violenza sessuale;
- insegnare ad essere in grado di comunicare con un linguaggio adatto sui temi di sessualità, emozioni e relazioni.

Art. 2 (Interventi)

- **1.** La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove programmi e progetti volti alla valorizzazione della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori.
- **2.** I progetti di cui al comma 1 sono affidati, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, a team composti dalle seguenti figure professionali:
- a) assistente sociale;
- b) laureato o specializzato in psicologia;
- c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
- d) medico specialista in pediatria;
- e) ostetrica.
- **3.** Gli enti gestori del servizio di cui all'articolo 3 possono integrare il gruppo di operatori di cui al comma 2 con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.
- **4.** Gli operatori di cui ai commi 2 e 3 operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.
- **5.** La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.
- **6.** L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.
- **7.** Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 3 e concernenti i seguenti interventi che perseguono le finalità di cui all'articolo 1:
- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, adolescenti e ragazzi;
- b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario presso le scuole, i centri di aggregazione giovanile e i consultori;
- c) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo da parte dei team come indicati dal comma 2.
- **8.** Gli interventi devono avere contenuti che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 1 diversificati per le varie fasce di età.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

- **1.** Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:
- a) i Comuni, singoli e associati;
- b) l'Ufficio scolastico regionale delle Marche e istituzioni scolastiche singole o associate;
- c) le Aziende del sistema socio sanitario regionale.

Art. 4

(Consulta regionale sull'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole dei minori)

- 1. Si istituisce la Consulta regionale sull'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole dei minori composta da un consigliere e un tecnico per ognuna delle forze politiche del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, per verificare annualmente gli obiettivi raggiunti con gli interventi di cui all'articolo 2 e le modalità di erogazione degli stessi.
- **2.** Per i componenti della Consulta regionale non è previsto alcun compenso.

Art. 5

(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)

- 1. La Giunta regionale con il supporto della Consulta di cui all'articolo 4, sentita la competente Commissione assembleare, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2.
- **2.** La Giunta regionale, con la determina di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti in ordine alle competenze dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, operano direttamente a contatto con i minori.

Art. 6

(Valutazione obiettivi raggiunti)

- 1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione annuale che descrive e documenta:
- a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti:
- c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
- **2.** La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 30.000,00 a carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 "Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
- **2.** Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
- **3.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.